

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DICA
14.1



1861 > 2011 > >
150° anniversario Unità d'Italia

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

14.1

MASSIMARIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DICA
14.1



1861 > 2011 > >

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

14.1

MASSIMARIO

CERCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Capitolo I

MASSIME DEI PARERI

COMMISSIONE (AMBITO DI COMPETENZA)	
Atti delle Camere di Commercio	15
Modalità con le quali far rispettare dall'Amministrazione resistente le decisioni assunte dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi	15
CONCORSO	
Accesso a graduatoria interna per progressione orizzontale	16
Accesso agli atti della procedura di progressione economica orizzontale	16
CONDOMINIO	
Diritto di accesso del condomino al conto corrente bancario o postale intestato al condominio di residenza e gestito dall'amministratore	16
Accesso di un condomino alla documentazione relativa allo stato dei pagamenti del servizio idrico condominiale	17
Accesso alla segnalazione inviata dall'amministratore del condomino alla ASL	17
Accesso di un amministratore di condominio al progetto di apertura di supermercato	18
ENTE LOCALE	
Accesso di consigliere comunale al sistema informatico del Comune	18
Accesso dei consiglieri comunali ai pareri legali richiesti dalla Giunta comunale	18
Estensione del diritto di informazione agli assessori comunali privi della qualifica di consigliere	19
Inoltro periodico delle e-mail del consigliere comunale di determinazioni dell'ufficio comunale	19
Accesso al protocollo informatico del Comune	19
Accesso dei consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi di polizia provinciale	20
Accesso dei consiglieri ai compensi corrisposti ai titolari di cariche elettive	20
Accesso del consigliere comunale ad atti del Comune inerenti il pagamento dei tributi per le concessioni cimiteriali	20

MINORI

Accesso del genitore a documenti sanitari della figlia minorenn	21
---	----

MODALITÀ DI ACCESSO

Obbligo di istanza di accesso redatta su modelli predisposti dalla P.A.	22
---	----

Possibilità di avere copia di documenti in formato digitale	22
---	----

Reiterate richieste di accesso di cittadino residente. Aggravio ordinaria attività degli uffici comunali	22
---	----

ONERI DI ACCESSO

Legittimità della richiesta di pagamento di oneri di accesso, imputati a titolo di ricerca e visura, per il rilascio di estratti dello stato civile	23
---	----

Diritti di ricerca e visura presso il Comune	23
--	----

Richiesta di pagamento di diritti di autenticazione e di bollo sui documenti ammessi all'accesso	23
--	----

PRATICHE EDILIZIE

Legittimità dell'accesso a pratiche edilizie da parte di un vicino nel corso di un giudizio civile in materia di distanze legali tra fabbricati	24
---	----

RAPPRESENTANTE SINDACALE

Accesso a documenti di istituto scolastico da parte di rappresentante sindacale	24
---	----

RISERVATEZZA

Accesso a cartella clinica di un defunto	25
--	----

Accesso ad informazioni detenute dai Centri per l'impiego su dati personali di soggetti terzi	25
---	----

Accesso alla documentazione contributiva della consorte presso l'Inps	25
---	----

Documentazione amministrativa relativa al rilascio di una informazione antimafia	25
--	----

STALKING

Atti e verbali di una procedura di ammonimento avviata ai sensi della legge n. 38/2009 recante misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking	26
--	----

TIPOLOGIA DI ACCESSO

Richieste di semplici notizie	26
-------------------------------	----

Equiparazione di un esposto di dipendenti della polizia municipale a “documento amministrativo” ai sensi della legge n. 241/90	27
Comunicazione del nominativo di autori di denunce o esposti	27
Comunicazione del nominativo di autore di un esposto	27
TUTELA GIUDIZIALE	
Accesso a cartellini relativi alla carta di identità del defunto	28
Diritto di accesso al “data base” dei Centri per l’impiego	28

Capitolo II

MASSIME DELLE DECISIONI

ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Documentazione relativa alla procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale	31
Documento attestante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale emessa nei confronti del ricorrente	31
Documenti richiesti da un soggetto intervenuto nel loro procedimento di formazione	32
Documenti relativi ad un procedimento concorsuale cui partecipa l'accedente che non viene ammesso alle prove orali	32
Atti relativi all'avvio del procedimento di revisione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti	32
Documenti accertativi della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e concessivi dell'aumento di un decimo della pensione normale a titolo di pensione privilegiata ordinaria	33
Documenti relativi alla procedura di espropriazione	33
Documenti relativi all'istanza di ottenimento della cittadinanza italiana	33
Fascicolo contenente un accertamento ispettivo	34
Atti dell'amministrazione penitenziaria riguardanti il procedimento di redistribuzione delle sedi di servizio	34
Prospetto dettagliato dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico	34
Verbalì e atti relativi alle operazioni di voto	35
Verbalì inerenti l'attribuzione dell'elemento aggiuntivo di retribuzione	35

COMMISSIONE (AMBITO DI COMPETENZA)

Decreto ingiuntivo	35
Documenti di un'Azienda Sanitaria Locale	36
Disapplicazione di disposizioni dei bandi di concorso	36
Diniego d'accesso opposto da una Azienda Sanitaria Provinciale	36
Mere informazioni	37
Provvedimento emanato dalla Comunità montana	37

DIFFERIMENTO

Differimento per evitare di ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa	38
--	----

DIRITTO DI ACCESSO

Accesso richiesto da lavoratori in somministrazione dipendenti di un soggetto privato gestore di un servizio pubblico	38
Atto proveniente da un ufficio appartenente al potere giudiziario	39
Schede di valutazioni dei candidati presi in considerazione per il conferimento di incarichi dirigenziali di prima fascia cui l'accedente ambiva	39
Decreti di autorizzazione del periodo di ferie e verbali contenenti le motivazioni delle decisioni e le deliberazioni della dirigenza e degli organi collegiali di un istituto scolastico statale	39
Relazione di servizio	40
Documento interno e non ufficiale	40
Accesso dell'alunno ai verbali del Collegio dei Docenti	40
Documenti relativi ad un provvedimento di ammonimento notificato dalla Questura	41

DOCUMENTI ACCESSIBILI

Atti del procedimento ispettivo	41
Deduzioni prodotte dall'Agenzia del territorio sulla determinazione della rendita catastale di un complesso alberghiero	41
Provvedimenti adottati a seguito della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'equo indennizzo	42
Atti relativi a interventi su beni immobili di cui l'accedente è proprietario o sui quali esercita un diritto personale o reale di godimento	42
Atti relativi ai procedimenti ispettivi sulla gestione dei viaggi d'istruzione	42
Documenti relativi ad atti posti in essere da una società sulla base di un raggruppamento d'impresa	42
Documenti amministrativi sulla base dei quali è stato avviato un procedimento penale per calunnia	43
Tabulato finale riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA	43
Verbale delle dichiarazioni rese dal proprio datore di lavoro in relazione alla denuncia di malattia professionale	43

Fascicolo personale	44
Dichiarazioni rese dai lavoratori durante un accertamento ispettivo	44
Documenti relativi ad una lite in atto che coinvolga l'amministrazione	44
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO	
Riapertura dei termini per il ricorso alla Commissione	45
Diritto di acquisire copia del documento richiesto leggibile e senza correzioni	45
Istanza di accesso indeterminata	46
Mancata allegazione al ricorso del provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente	46
Diritto di visione e di copia	46
ORGANIZZAZIONE SINDACALE (DIRITTO DI ACCESSO DI)	
Documenti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro	47
Documenti utili per lo svolgimento dell'attività sindacale	47
PROCEDURE CONCORSUALI	
Titoli e punti assegnati ai candidati che precedono l'accidente	48
Atti relativi alle assegnazioni disposte nella sede a cui il ricorrente aspirava	48
Accesso agli elaborati dei candidati diversi dal richiedente e ai verbali relativi all'attribuzione dei punteggi delle prove sostenute	48
Accesso ai verbali della Commissione d'esame, alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli, ai documenti concernenti l'individuazione dei criteri di valutazione e agli elaborati dei candidati che hanno ottenuto un punteggio di merito superiore	49
Accesso alle votazioni dei candidati	49
Documenti prodotti dagli altri candidati	50
Documenti relativi ad una procedura selettiva interna	50
Referti e schede dei test	50
PROCEDURE DI GARA	
Valutazione tecnica delle offerte; tabella comparativa; offerta della ditta prima classificata; delibera del consiglio d'istituto di assegnazione della fornitura	51

RISERVATEZZA

Accesso ai documenti relativi alla posizione di un altro soggetto che ha partecipato alla stessa procedura di mobilità del richiedente	51
Accesso alla documentazione relativa alla posizione lavorativa dei testimoni di un processo penale	52
Documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito di attività di controllo	52
Documenti che rivelano lo stato di salute di una terza persona	52
Documenti relativi agli accertamenti ispettivi effettuati su segnalazione di un dipendente	53
Documenti relativi ad eventuali indagini fiscali	53
Test, quesiti e soluzioni tutelati dal diritto d'autore	54

SEGRETO ISTRUTTORIO

Relazione da cui scaturisce l'indagine ispettiva	54
Dichiarazioni che confluiscono nel procedimento penale pendente a carico dell'accedente	54

SEGRETO PROFESSIONALE

Documentazione difensiva scaturente da rapporti tra amministrazione e Avvocatura dello Stato	55
--	----

TUTELA DEI DIRITTI

Atti adottati dall'Amministrazione per ovviare a gravi deficienze dei servizi igienico sanitari	55
Documenti da utilizzare in un procedimento penale	56
Documenti utili per ottenere il rimborso delle spese anticipate per l'espletamento di un servizio	56
Titoli e certificati di servizio	56

CAPITOLO I
MASSIME DEI PARERI
DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ANNO 2010

Atti delle Camere di Commercio

Competenza della Commissione

I ricorsi in materia di accesso, nei confronti degli atti o comportamenti delle Camere di Commercio, devono essere proposti innanzi alla Commissione. Infatti, gli atti camerali non sono assimilabili agli *“atti delle amministrazioni comunali e provinciali e regionali”*, per i quali la legge n. 241/90 prevede che il ricorso amministrativo in materia d’accesso venga proposto dinanzi al difensore civico e non dinanzi alla Commissione per l’accesso. Va rilevato che le Camere di Commercio hanno un Segretario generale nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sono soggette alla vigilanza del relativo Ministero e fanno capo ad un organo centrale, la Unioncamere; dati che sono indicativi di un interesse pubblico generale insito nell’attività delle Camere stesse.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 febbraio 2010)

Modalità con le quali far rispettare dall’Amministrazione resistente le decisioni assunte dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Incompetenza della Commissione

Riguardo al caso in cui il ricorrente riferisce che non è stato dato seguito alla decisione della Commissione che aveva riconosciuto la sussistenza del suo diritto ad accedere ai documenti richiesti, la Commissione, con parere, stabilisce che, una volta adottate le determinazioni previste dall’art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, essa non ha alcun potere di assicurare l’ottemperanza dell’Amministrazione destinataria di un’istanza di accesso, laddove esse siano favorevoli al ricorrente e sfavorevoli all’Amministrazione. È onere del ricorrente attivarsi diffidando l’Amministrazione a consentire concretamente l’accesso a seguito di una decisione favorevole della Commissione. Qualora l’Amministrazione continui a negare l’accesso richiesto, in forma esplicita o tacita, all’accedente non resta altra via se non ricorrere al giudice amministrativo, denunciando l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, per lesione del suo diritto di accesso, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 luglio 2010)

CONCORSO

Accesso a graduatoria interna per progressione orizzontale

È lecita la richiesta di riesame di un dipendente comunale che, in seguito alla partecipazione ad una selezione interna per progressione orizzontale aveva subito il diniego del Comune all'accesso alla copia della relativa graduatoria. Trattandosi di accesso endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90, l'interessato ha diritto di ottenere copia della chiesta graduatoria senza alcuna necessità di una preventiva notifica agli altri graduati, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nella graduatoria stessa potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 ottobre 2010)

Accesso agli atti della procedura di progressione economica orizzontale

Deve essere accolta l'istanza di accesso del dipendente che, dopo aver partecipato ad una procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale e risultando non utilmente collocato in graduatoria, ha chiesto l'accesso agli atti della procedura stessa. Trattandosi di accesso endoprocedimentale l'interessato ha diritto di ottenere copia dei documenti della procedura ed, in particolare, delle schede valutative dei concorrenti utilmente graduati. Non può in ciò ravvisarsi un controllo generalizzato dell'attività della pubblica Amministrazione, dal momento che in tali casi l'accesso concerne i documenti amministrativi di un singolo specifico procedimento e non la generale attività dell'Amministrazione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 ottobre 2010)

CONDOMINIO

Diritto di accesso del condomino al conto corrente bancario o postale intestato al condominio di residenza e gestito dall'amministratore

Il condomino può, in ogni momento, chiedere all'amministratore la visione dei documenti contabili in virtù del potere di controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e può prendere visione della relativa documentazione del c/c bancario o postale addossandosene i relativi costi. Non è necessario che i condomini specificino la ragione per cui

vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti, spettando all'amministratore l'onere di dedurre e dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché i documenti non li riguardano, ovvero l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza (Cass. Civ. 26 agosto 1998, n. 8460; Cass. Civ. 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. Civ. 28 gennaio 2004, n. 1544; Cass. Civ. n. 19.5.2008 n. 12650).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 febbraio 2010)

Accesso di un condomino alla documentazione relativa allo stato dei pagamenti del servizio idrico condominiale

È legittima la richiesta di un condomino tesa a conoscere eventuali irregolarità nella contabilità e nella gestione condominiale. Infatti il diritto di accesso prevale sull'eventuale riservatezza ex art 24, co. 7, legge n. 241/90 in quanto la conoscenza dei documenti di spesa, essendo finalizzata a verificare la correttezza e trasparenza della gestione condominiale anche ai fini dell'eventuale revoca dell'amministratore, è indispensabile per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del condomino.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

Accesso alla segnalazione inviata dall'amministratore del condomino alla ASL

È ammissibile la richiesta di un condomino volta ad avere copia integrale della segnalazione, con la quale l'amministratore pro tempore aveva segnalato alla ASL, gravi anomalie nel sistema di evacuazione dei fumi provenienti dalle canne fumarie collettive. Tale diritto gli è riconosciuto sia quale condomino, titolare del potere di controllo sulla gestione delle cose comuni (tra cui anche le canne fumarie collettive di aspirazione dei fumi), sia quale eventuale soggetto destinatario dell'esposto in previsione di eventuali procedimenti sanzionatori o ispettivi.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Accesso di un amministratore di condominio al progetto di apertura di supermercato

È legittima l'istanza di un amministratore di condominio tesa a verificare che l'autorizzazione commerciale, relativa all'apertura di un supermercato nello stesso edificio, sia in regola con la normativa edilizia e con quella antincendi. Non sussiste alcuna temuta violazione del segreto industriale, perché, nel bilanciamento degli interessi - quello del segreto industriale e quello della sicurezza dello stabile - prevale quest'ultimo; e poi non si comprende quali particolari segreti industriali, comunque recessivi, possano essere sottesi in un progetto di supermercato.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 2 febbraio 2010)

ENTE LOCALE

Accesso di consigliere comunale al sistema informatico del Comune

È illegittimo il diniego ricevuto da un consigliere comunale di minoranza dall'Amministrazione comunale di accedere al sito Web cui lo stesso Comune è abbonato con la motivazione che "la password di accesso è strettamente personale e comunicata direttamente agli incaricati del servizio e non è possibile condividerla o comunicarla ad altri soggetti". Infatti, il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 febbraio 2010)

Accesso dei consiglieri comunali ai pareri legali richiesti dalla Giunta comunale

Limiti

È illegittima la richiesta di un consigliere comunale di accedere ad un parere legale chiesto dalla Giunta comunale relativo all'esistenza dei presupposti per la sua eventuale sospensione cautelare, perché imputato in un procedimento penale. Infatti, i pareri legali sono accessibili solo se versati negli atti di un giudizio o citati a sostegno dei provvedimenti adottati dal soggetto che li ha richiesti

e l'accesso deve essere finalizzato alla tutela dell'interesse del Comune e non del richiedente.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Estensione del diritto di informazione agli assessori comunali privi della qualifica di consigliere

Agli assessori comunali che non sono anche consiglieri comunali può essere riconosciuto l'ampio diritto all'informazione garantito ai consiglieri dalla speciale disposizione ex art. 43, co. 2 del TUEL, anche nel caso in cui un assessore abbia chiesto atti non inerenti né ad argomenti oggetto di decisione della giunta né a materie delegate dal Sindaco. La disciplina sull'ordinamento degli enti locali mentre riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, ogni informazione utile all'espletamento del loro mandato, non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali. La Commissione ritiene che ove il Comune nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare non abbia espressamente riconosciuto tale diritto agli assessori questa lacuna possa essere colmata applicando il principio della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Inoltro periodico all'indirizzo e-mail del consigliere comunale di determinazioni dell'ufficio comunale

È da accogliere la richiesta di accesso di un consigliere comunale all'elenco degli accertamenti di spesa, relativi ad un determinato periodo, e la richiesta di inoltro periodico, al proprio indirizzo di posta elettronica, delle future determinazioni degli uffici comunali (con il relativo testo). La richiesta è consentita in quanto la prima è specifica perché attiene ad un periodo determinato e la seconda attiene strettamente all'esercizio del mandato consiliare.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Accesso al protocollo informatico del Comune

Il consigliere comunale ha diritto di accesso al protocollo informatico del Comune. Infatti, l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti Locali) riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*. Il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica

in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato" ossia un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 maggio 2010)

Accesso dei consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi di polizia provinciale

È consentito l'accesso di un consigliere provinciale alla rilevazione dei turni di servizio, delle timbrature delle presenze effettuate con il badge negli orologi marcatempo, ecc. per tutto il personale della polizia provinciale se ciò può essere effettivamente funzionale allo svolgimento del compito di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza dei rispettivi Consigli e di promuovere, anche nell'ambito dei Consigli stessi, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 maggio 2010)

Accesso dei consiglieri ai compensi corrisposti ai titolari di cariche elettive

Il consigliere comunale ha diritto di accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti corrisposti al Sindaco e agli assessori comunali, onde verificare la correttezza ed economicità dell'azione amministrativa. L'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009, sulla trasparenza amministrativa - consente ampio regime di pubblicità delle informazioni inerenti la situazione reddituale dei titolari di cariche elettive e le attribuisce, di conseguenza, anche ai consiglieri comunali - i quali, ai sensi dell'art 43 del d.lgs. n. 267/2000, hanno un diritto pieno e non comprimibile ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato. Non sorgono dubbi riguardo la tutela della riservatezza dei dati richiesti in quanto i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (cfr. C.d.S. n. 5879/2005; C.d.S., Sez. V, 4.5.2004 n. 2716)

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 6 luglio 2010)

Accesso del consigliere comunale ad atti del Comune inerenti il pagamento dei tributi per le concessioni cimiteriali

Deve essere accolta la richiesta d'accesso formulata dal consigliere comunale,

affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, ad atti inerenti il pagamento dei tributi per le concessioni cimiteriali. Infatti, le informazioni richieste attengono un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente. La tutela della riservatezza dei dati richiesti perde di fondamento di fronte al 2° comma dell'art. 43 TUEL, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" nonché di fronte alle previsioni del codice di protezione dei dati personali che consente il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, per funzioni di controllo e indirizzo politico, direttamente connesse. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso anche agli atti preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

MINORI

Accesso del genitore a documenti sanitari della figlia minorenni

Non consentito

Ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma della legge n. 194/1978 che dispone: "*La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori*". Non è consentito l'accesso chiesto dal genitore di una ragazza minorenni, relativamente a "qualsiasi tipo di documentazione sanitaria relativa ad accessi di pronto soccorso, ginecologia, continuità assistenziale". La ratio della norma è evidente: garantire l'anonimato al minore che non voglia o non possa mettere a parte i genitori dei suoi problemi e si rivolga alle strutture autorizzate e per evitare che lo stesso possa rivolgersi clandestinamente a soggetti privi delle necessarie garanzie.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 26 ottobre 2010)

MODALITÀ DI ACCESSO

Obbligo di istanza di accesso redatta su modelli predisposti dalla P.A.

Limiti

È legittimo che l'amministrazione richieda che la presentazione dell'istanza di accesso avvenga su apposito modello anziché in via informale, in quanto l'Amministrazione ha discrezionalità nel determinare - anche attraverso provvedimenti organizzatori generali (art. 1, d.P.R. n. 184/2006) le modalità dell'esercizio del diritto di accesso, con l'unico limite che gli adempimenti imposti non comprimano i contenuti del diritto quali determinati dalla legge.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

Possibilità di avere copia di documenti in formato digitale

È una possibilità e non un obbligo per la P.A., alla quale spetta la competenza regolamentare di disciplinare il diritto di accesso secondo modalità che non pregiudichino o appesantiscano l'ordinaria attività amministrativa, consentire l'accesso agli atti amministrativi inerenti una procedura concorsuale, in "formato digitale", con supporto fornito dal richiedente.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

Reiterate richieste di accesso di cittadino residente. Aggravio ordinaria attività degli uffici comunali

Il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino residente non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata. Ma è possibile negarlo quando la richiesta comporti per l'amministrazione un'opera di rielaborazione di dati o assuma la finalità di porre in essere un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione comunale. Se la richiesta è ammessa questa verrà soddisfatta senza aggravare lo svolgimento delle funzioni istituzionali e senza distogliere, per lunghi periodi, il personale dall'ordinaria attività amministrativa.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 6 luglio 2010)

ONERI DI ACCESSO

Legittimità della richiesta di pagamento di oneri di accesso, imputati a titolo di ricerca e visura, per il rilascio di estratti dello stato civile

Si ritiene legittima la richiesta dell'Ufficiale dello stato civile di pagamento di somme a titolo di ricerca e visura, sempre che l'importo sia equo e non esoso, considerato che la tenuta dei registri dello stato civile è un servizio di competenza statale alla cui gestione sovrintende il Sindaco, quale ufficiale del Governo e deve ritenersi applicabile alla specie l'art. 25 della legge n. 241/90 (nonché l'art 7, co. 6, d.P.R. n. 184/2006) secondo cui *"l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura"*.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 gennaio 2010)

Diritti di ricerca e visura presso il Comune

La richiesta di euro 50.00 per diritti di ricerca o di euro 100.00 (a seconda della minore o maggiore vetustà delle pratiche), appare eccessiva anche in considerazione della esiguità dei documenti richiesti (copia di atti costituiti da due o dodici fogli), e pertanto si atteggia a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

Richiesta di pagamento di diritti di autenticazione e di bollo sui documenti ammessi all'accesso

È legittima la richiesta del cittadino tesa al pagamento dei soli costi di riproduzione, di ricerca e visura, ed è esonerato al pagamento di diritti di segreteria per autentica e di bollo non avendo chiesto l'autentica delle stesse, bensì semplice copia degli stessi.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 giugno 2010)

PRATICHE EDILIZIE

Legittimità dell'accesso a pratiche edilizie da parte di un vicino nel corso di un giudizio civile in materia di distanze legali tra fabbricati

Sussiste un evidente interesse personale e concreto del vicino che intende prendere visione della pratica edilizia relativa ad opere contigue al proprio fabbricato per verificare il rispetto delle distanze legali. L'esercizio di tale diritto non può essere intaccato dalle preclusioni istruttorie maturate nel giudizio civile per la cui miglior difesa i documenti sono stati richiesti.

L'amministrazione ha l'onere di dare comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta presentazione di una domanda di accesso a documenti che potrebbero riguardarli, con ciò implicitamente escludendo l'obbligo di allegare anche l'istanza di accesso. Tuttavia, l'ente è tenuto a consegnare copia in caso di richiesta del contro interessato, diversamente potendosi pregiudicare il diritto del controinteressato alla possibilità di presentare una motivata opposizione. In caso di diniego di accesso il cittadino può reiterare l'istanza respinta e l'amministrazione può confermarlo o ribaltare il precedente diniego e rendere ostensibili gli atti.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 gennaio 2010)

RAPPRESENTANTE SINDACALE

Accesso a documenti di Istituto scolastico da parte di rappresentante sindacale

Limiti

È legittima l'opposizione all'accesso fatta da un dirigente scolastico ad un rappresentante sindacale che, con cadenza quasi settimanale, presenta istanze di accesso ai documenti dell'Istituto scolastico, ora in questa sua qualità ora come componente di organi collegiali dell'Istituto stesso. È necessario che in entrambi i casi dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Accesso a cartella clinica di un defunto

È legittimo il dubbio formulato dall'Azienda sanitaria circa l'esistenza di una relazione di parentale in base ai dati esposti dal richiedente, che ha un cognome non coincidente con l'asserito nonno paterno. La stessa può comunque, ove lo ritiene necessario, chiedere all'interessato una opportuna integrazione documentale e comunicare, qualora abbia dubbi in merito, la domanda di accesso agli eventuali controinteressati.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 2 febbraio 2010)

Accesso ad informazioni detenute dai Centri per l'impiego su dati personali di soggetti terzi

Limiti

È da considerarsi accoglibile l'istanza d'accesso rivolta ai Centri per l'impiego tendente a verificare lo status occupazionale di soggetti terzi, quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (azioni recupero crediti, definizione degli assegni alimentari nelle cause di divorzio). I Centri per l'impiego devono, per garantire la riservatezza, limitarsi all'indicazione del rapporto di lavoro e comunicare al controinteressato la relativa richiesta di accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 giugno 2010)

Accesso alla documentazione contributiva della consorte presso l'Inps

La Commissione riconosce il diritto al marito di prendere visione e di estrarre copia della posizione contributiva della moglie presso l'Inps. La tutela della riservatezza opposta dall'Istituto è recessiva rispetto all'esigenza dell'accedente di curare e difendere i propri interessi giuridici.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 settembre 2010)

Documentazione amministrativa relativa al rilascio di una informazione antimafia

Inaccessibilità

Non è possibile accogliere la domanda di accesso, formulata da una ditta appaltatrice, al rapporto formulato dalla DIA in fase istruttoria, per il rilascio del

certificato antimafia. Il rapporto in questione è un adempimento istruttorio che contiene notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità e quindi come tale sottratto all'accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 settembre 2010)

STALKING

Atti e verbali di una procedura di ammonimento avviata ai sensi della legge n. 38/2009 recante misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking

Esclusione dall'accesso

È legittimo il diniego di accesso formulato dalla Questura al fascicolo recante "misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking" considerato che la procedura di ammonimento, pur conclusasi negativamente, (non è stato emesso alcun provvedimento nei confronti degli asseriti molestatori), si basa su attività investigative prodomiche alla tutela dei suddetti interessi e conseguentemente all'adozione dell'ammonimento. L'eventuale diritto di difesa, con il quale il richiedente ha formulato la sua istanza, può essere fatto valere dinanzi al TAR.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

TIPOLOGIA DI ACCESSO

Richiesta di semplici notizie

Inaccessibilità

Secondo la Commissione non può essere accolta l'istanza di una signora volta a conoscere notizie circa lo stato del trasferimento del marito presso un'ambasciata, in quanto l'istanza in questione, ha per oggetto non l'accesso a documenti amministrativi bensì una richiesta di informazioni e quindi come tali non accessibile.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

Equiparazione di una esposto di dipendenti della polizia municipale a “documento amministrativo” ai sensi della legge n. 241/90

Accessibilità

È da accogliere l'istanza di accesso formulata da una dipendente, riammessa da poco in servizio dopo un annoso contenzioso giudiziario, ad un esposto formulato da alcuni colleghi a suo danno. La nota in questione costituisce indubbiamente un documento amministrativo e non rientra tra le categorie per le quali è vietato l'accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 settembre 2010)

Comunicazione del nominativo di autori di denunce o esposti

Accessibilità - Limiti

La Commissione consente l'accesso al contenuto degli esposti o delle denunce se il provvedimento ispettivo è fondato sulle dichiarazioni acquisite dal denunziante o dall'esponente, ossia solamente nei casi in cui la denuncia o la dichiarazione abbia costituito la diretta ed essenziale causa giustificatrice del provvedimento lesivo; se il documento al quale è stato chiesto di accedere non consenta di desumerne l'autore e che ove non sia possibile oscurare l'identità dell'autore, l'accesso possa essere concesso solo nel caso in cui l'interessato possa dare specifica prova, che la mancata conoscenza di detto nominativo gli precluderebbe la cura o la difesa dei suoi interessi giuridici in giudizio.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 settembre 2010)

Comunicazione del nominativo di autore di un esposto

Accessibilità

È lecita l'istanza di accesso del proprietario di alcuni cani diretta a conoscere le generalità di chi ha effettuato una segnalazione al Comune, dalla quale è scaturita una verifica di disturbo della quiete pubblica quando la conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici e non vi siano dati sensibili rilevanti né pericolo di eventuali azioni ritorsive nei confronti del controinteressato all'accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 26 ottobre 2010)

Accesso a cartellini relativi alla carta di identità del defunto

Ammissibilità

È ammissibile l'istanza di accesso presentata in qualità di erede a copia dei cartellini relativi alla carta d'identità del defunto padre allo scopo di verificare l'eventuale apposizione di firme apocriefe ad atti da questo stipulati. L'istante vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, in considerazione dell'esigenza di curare in sede giudiziale il suo interesse giuridicamente rilevante.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

Diritto di accesso al "data base" dei Centri per l'impiego

Limiti

È lecito l'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'impiego relativo allo stato occupazionale dei dipendenti al fine di tutelare la posizione creditoria anche attraverso pignoramento. Per garantire la riservatezza dei dati più sensibili, l'accesso deve limitarsi all'indicazione dell'eventuale esistenza di un rapporto lavorativo in atto e dei dati identificativi del datore di lavoro. Al controinteressato verrà dovuta comunicazione della richiesta di accesso anche se la sua probabile opposizione dovrà essere riconosciuta recessiva di fronte alla tutela giudiziaria dell'accedente.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

CAPITOLO II
MASSIME DELLE DECISIONI
DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ANNO 2010

Documentazione relativa alla procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale

Accessibilità

È illegittimo il diniego di accesso agli atti al ricorrente che chiede il rilascio di copia della documentazione relativa alla procedura che aveva determinato il suo trasferimento per incompatibilità ambientale. Il diniego del nulla osta all'accesso da parte dell'autorità giudiziaria non può valere a sottrarre all'accesso la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale, poiché tale proposta, sia pur sollecitata da una segnalazione del Procuratore della Repubblica, non può esser qualificata come atto d'indagine compiuto dalla polizia giudiziaria, coperto dal segreto delle indagini preliminari fino a quando l'imputato (o l'indagato) non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 329 c.p.p. Trattandosi di un accesso endoprocedimentale, il ricorrente ha diritto ad accedervi, in quanto destinatario degli effetti del provvedimento con cui è stata accolta siffatta proposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Documento attestante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale emessa nei confronti del ricorrente

Accessibilità

Deve essere consentito l'accesso agli atti al ricorrente che chiede di acquisire il documento attestante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale emessa nei suoi confronti, trattandosi di accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241/90 per il quale chiunque prenda parte ad un procedimento amministrativo o sia destinatario delle relative determinazioni ha diritto di accedere a tutti i documenti ivi formati o detenuti dall'amministrazione con il solo limite del rinvio all'art. 24 della stessa legge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 26 ottobre 2010)

Documenti richiesti da un soggetto intervenuto nel loro procedimento di formazione

Accessibilità

Quando l'istante risulta fra i soggetti intervenuti nel procedimento di formazione dei documenti richiesti, la spettanza al ricorrente del diritto di accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c.1, lett. a), della legge n. 241/90: in tal caso l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel ritenere che il ricorrente non debba neppure, per legittimare l'actio ad exhibendum, esternare espressamente l'interesse sottostante la domanda ostensiva, ma solo dimostrare di essere fra i soggetti di cui all'art. 7 e 9 della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 26 ottobre 2010)

Documenti relativi ad un procedimento concorsuale cui partecipa l'accedente che non viene ammesso alle prove orali

Accessibilità

È legittimo l'accesso richiesto da un candidato avente ad oggetto atti e documenti inerenti al procedimento concorsuale al quale egli stesso ha partecipato, in quanto avente natura endoprocedimentale. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, lettera b), della legge n. 241/90, i partecipanti alla procedura concorsuale hanno diritto ad accedere a tutti i documenti del procedimento conclusosi, nei loro confronti, con la non ammissione alle prove orali.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Atti relativi all'avvio del procedimento di revisione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Accessibilità

Deve essere accolta l'istanza di accesso agli atti relativi all'avvio del procedimento di revisione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando si tratti di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241/90, per il quale chiunque prenda parte ad un procedimento amministrativo o sia destinatario delle relative determinazioni ha diritto di accedere a tutti i documenti ivi formati o detenuti dalle amministrazioni con il solo limite del rinvio all'art. 24 della stessa legge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 settembre 2010)

Documenti accertativi della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e concessivi dell'aumento di un decimo della pensione normale a titolo di pensione privilegiata ordinaria

Accessibilità

Il destinatario di provvedimenti accertativi della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e concessivi dell'aumento di un decimo della pensione normale a titolo di pensione privilegiata ordinaria e dei relativi arretrati, è, senza dubbio, titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti che attestino ciò. Al riguardo, si ricorda che il legislatore ha sottoposto il diritto di accesso ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente. A differenza dell'accesso della seconda specie, nel caso dell'accesso endoprocedimentale, l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti a procedimenti cui si sia preso parte.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 ottobre 2010)

Documenti relativi alla procedura di espropriazione

Accessibilità

Non appare dubbio che un procedimento espropriativo sia destinato a incidere nella sfera giuridica del proprietario dell'immobile espropriato, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 giugno 2010)

Documenti relativi all'istanza di ottenimento della cittadinanza italiana

Accessibilità

È consentito l'accesso agli atti relativi all'istanza di ottenimento della cittadinanza italiana, poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti. La spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

Fascicolo contenente un accertamento ispettivo

Accessibilità

Deve essere accolta la richiesta di accesso al fascicolo dell'accertamento ispettivo riguardante una segnalazione anonima avente ad oggetto un reato asseritamente commesso dal coniuge del ricorrente con l'autovettura di sua proprietà. Trattandosi di un'istanza di accesso ad atti endoprocedimentali, non è indispensabile che la stessa venga motivata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10, lettera a) della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Atti dell'amministrazione penitenziaria riguardanti il procedimento di ridistribuzione delle sedi di servizio

Accessibilità

L'accedente che, assunto come contabile nell'amministrazione penitenziaria, cambia la sede di destinazione che era stato chiamato a scegliere, ha diritto di accedere all'atto comprovante l'assegnazione presso l'ultima sede richiesta o alla copia di tutti i propri atti prodotti riguardanti il procedimento di ridistribuzione delle sedi di servizio. Trattasi di un accesso di tipo endoprocedimentale, preordinato alla conoscenza di documenti relativi a un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente e che trova la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 Aprile 2010)

Prospetto dettagliato dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico

Accessibilità

Il ricorrente quale destinatario del procedimento mediante il quale parte resistente ha provveduto a rilasciare la pensione è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere al prospetto dettagliato dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico; senza che sia necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Verbalì e atti relativi alle operazioni di voto

Accessibilità

Al ricorrente che, avendo partecipato come elettore e come candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, chiede l'accesso ai verbali ed agli atti relativi alle operazioni elettorali per la presenza di irregolarità nello svolgimento delle operazioni di voto, deve essere riconosciuto il diritto di accedere ai documenti richiesti, trattandosi di un accesso endoprocedimentale che non necessita di motivazione, in quanto i documenti e gli atti de quibus ineriscono al procedimento elettorale, sfociato in un atto (proclamazione degli eletti) destinato a produrre effetti diretti nella sfera giuridica dell'istante.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 gennaio 2010).

Verbalì inerenti l'attribuzione dell'elemento aggiuntivo di retribuzione

Accessibilità

Il destinatario del provvedimento di esclusione dell'attribuzione dell'elemento aggiuntivo di retribuzione è titolare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, di un interesse endoprocedimentale ad accedere sia ai documenti relativi alla valutazione della sua posizione di lavoro; sia ai verbali inerenti l'attribuzione dell'elemento aggiuntivo di retribuzione e sia all'elenco di coloro che sono stati esclusi da tale beneficio, né si può considerare l'indeterminatezza della richiesta una giustificazione del diniego.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 giugno 2010)

COMMISSIONE (AMBITO DI COMPETENZA)

Decreto ingiuntivo

Incompetenza della Commissione

Il diritto di accesso ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi e, secondo l'ampia definizione fornita dall'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, è da intendersi documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti stabilmente da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubbli-

cistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Quando l'istanza di accesso ha ad oggetto atti giurisdizionali, come accade nel caso di un decreto ingiuntivo, esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge citata, quindi la Commissione è incompetente a decidere.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 settembre 2010)

Documenti di un'Azienda Sanitaria Locale

Incompetenza della Commissione

La Commissione per l'accesso è incompetente rispetto alla richiesta d'accesso formulata avverso un Azienda Sanitaria Locale, in quanto, dal combinato disposto dell'art. 25, comma 4, legge n. 241/90 e dall'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince che la stessa è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 26 ottobre 2010)

Disapplicazione di disposizioni dei bandi di concorso

Incompetenza della Commissione

La Commissione non può disapplicare le disposizioni di un bando di concorso, che escludano l'accesso agli atti fino alla conclusione delle procedure concorsuali, non disponendo del potere, attribuito al giudice ordinario, di disapplicare i regolamenti e/o gli atti amministrativi illegittimi.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 2 febbraio 2010)

Diniego d'accesso opposto da una Azienda Sanitaria Provinciale

Incompetenza della Commissione

Dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince che la Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 settembre 2010)

Mere informazioni

Incompetenza della Commissione – Inammissibilità del ricorso

Il diritto d'accesso, esercitabile ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, vale a dire rappresentazioni di qualsiasi specie del contenuto di atti, anche interni o non pertinenti ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (arg. ex art. 22, comma 1, lettere a) e d) della legge n. 241 del 1990). Se l'istanza ha ad oggetto mere informazioni, relative al nominativo del responsabile, ai termini di conclusione ed allo stato del procedimento, non si è nell'ambito dell'accesso e non rientra nei compiti della Commissione imporre alle amministrazioni obblighi di informativa generica nei confronti dei cittadini.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

Provvedimento emanato dalla Comunità montana

Competenza del difensore civico

Dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince che la Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 2 febbraio del 2010)

DIFFERIMENTO

Differimento per evitare di ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa

Legittimità

Se la divulgazione del materiale richiesto dall'accedente, qualora avvenga prima della conclusione della fase concorsuale, può pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa preordinata a garantire l'imparzialità delle procedure concorsuali, il differimento dell'accesso è legittimo. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il differimento può esser disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 13139/2009; T.A.R. Liguria, sent. n. 1644/2007).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

DIRITTO DI ACCESSO

Accesso richiesto da lavoratori in somministrazione dipendenti di un soggetto privato gestore di un servizio pubblico

Accessibilità

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per "pubblica amministrazione" si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario". Quando la parte resistente è qualificabile quale gestore di un servizio pubblico svolgente attività di pubblico interesse, atteso che si tratta di attività esternalizzate dall'amministrazione mediante un appalto di pubblico servizio, si applica comunque la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, e deve essere concesso l'accesso agli atti del proprio fascicolo personale ai dipendenti che ne facciano domanda. In caso contrario si creerebbe una disparità in base alla natura del rapporto di lavoro - dipendenti pubblici da un lato e lavoratori interinali a termine dall'altro - a fronte di personale che svolge mansioni analoghe, atteso che i lavoratori in somministrazione coadiuvano comunque i pubblici dipendenti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della seduta del 13 aprile 2010)

Atto proveniente da un ufficio appartenente al potere giudiziario

Accessibilità

La circostanza formale della provenienza di un atto da un ufficio appartenente al potere giudiziario non esclude che esso partecipi delle caratteristiche dell'atto amministrativo. In base alla teoria formale-sostanziale, ben possono esservi casi di atti formalmente giurisdizionali ma sostanzialmente amministrativi (così come, del resto, esistono ipotesi in cui l'atto, formalmente amministrativo, sia da considerare nella sostanza normativo). Dato che il ricorrente non ha chiesto documenti relativi a singole fattispecie di sequestro o fermo giudiziario, ma atti di carattere generale (direttive e/o circolari) la cui esistenza, dal tenore del diniego, non è esclusa da parte resistente, la Commissione concede l'accesso agli atti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

Schede di valutazioni dei candidati presi in considerazione per il conferimento di incarichi dirigenziali di prima fascia cui l'accedente ambiva

Accessibilità

Deve essere riconosciuto il diritto di accesso ai documenti relativi ai soggetti controinteressati che hanno ottenuto gli incarichi dirigenziali di prima fascia ai quali anche l'accedente ambiva. La situazione sottostante la domanda di accesso non deve avere la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, essendo sufficiente che non coincida con un interesse di mero fatto.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 luglio 2010)

Decreti di autorizzazione del periodo di ferie e verbali contenenti le motivazioni delle decisioni e le deliberazioni della dirigenza e degli organi collegiali di un istituto scolastico statale

Inaccessibilità

Non deve essere concesso l'accesso al genitore che chiede di acquisire i decreti di autorizzazione del periodo di ferie, i verbali contenenti le motivazioni delle decisioni e le deliberazioni della dirigenza e degli organi collegiali dell'istituto scolastico statale frequentato dalla figlia. Non essendo chiaro quale sia il collegamento tra tali documenti e l'interesse vantato dall'istante tale richiesta si traduce in un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, espressamente vietato ai sensi dell'art. 24, comma terzo, della legge n. 241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Relazione di servizio

Accessibilità

Sussiste un qualificato interesse all'accesso alla relazione di servizio redatta dallo stesso accedente; è escluso invece l'accesso domandato da soggetti esterni al reparto che ha redatto l'informativa e ciò al fine di tutelare i sovraordinati interessi al corretto svolgimento delle attività investigative. Quando invece l'istante è autore della relazione medesima, è di tutta evidenza come il citato interesse non corra alcun rischio di essere leso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Documento interno e non ufficiale

Accessibilità

Non è sufficiente opporre la natura di atto interno o non ufficiale per giustificare il diniego all'accesso, stante che l'art. 22 c. 1 lett. d) definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Accesso dell'alunno ai verbali del Collegio dei Docenti

Accessibilità - Limiti

È titolare del diritto all'accesso l'alunno che chiede di poter acquisire il verbale del Collegio dei Docenti della sua classe limitatamente alla parte contenente la formulazione dei criteri stabiliti per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, essendo la sua istanza fondata su un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso al documento de quo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della sua esigenza di comprendere le ragioni giustificative della mancata ammissione alla classe successiva.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Documenti relativi ad un provvedimento di ammonimento notificato dalla Questura

Inaccessibilità

Al cittadino che, a seguito di provvedimento di ammonimento notificatogli dalla Questura chiede l'accesso a tutti i documenti posti a fondamento di esso, è legittimo negare l'accesso agli atti perché i documenti domandati rientrano tra quelli esclusi dall'accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, legge n. 241/90 con l'art. 3 del D.M. n. 415/90. Tali disposizioni effettivamente fanno riferimento all'esigenza, ritenuta sovraordinata alle ragioni dell'accedente, di tutelare le attività poste in essere dalle forze dell'ordine in merito alla prevenzione ed alla repressione della criminalità. Considerato che l'ammonimento emesso nei confronti del ricorrente costituisce l'epilogo di attività investigative prodromiche alla tutela dei suddetti interessi, il diniego opposto da parte resistente è legittimo.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

DOCUMENTI ACCESSIBILI

Atti del procedimento ispettivo

Accessibilità alla segnalazione dell'irregolarità del conferimento di un incarico

Al ricorrente che chiede di acquisire gli atti del procedimento ispettivo che si è svolto nei suoi confronti deve essere riconosciuto il diritto all'accesso, infatti egli è titolare di un interesse, diretto, concreto ed attuale ad accedere al documento in questione, trattandosi di un atto contenente la segnalazione dell'irregolarità del conferimento di un incarico nei suoi confronti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Deduzioni prodotte dall'Agenzia del territorio sulla determinazione della rendita catastale di un complesso alberghiero

Accessibilità

È fondata la richiesta di accesso a copia delle deduzioni prodotte dall'Agenzia del Territorio sulla determinazione della rendita catastale attribuita al complesso alberghiero di una ditta, coinvolta nel procedimento al quale anche l'istante deve prendere parte.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 gennaio 2010)

Provvedimenti adottati a seguito della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'equo indennizzo

Accessibilità

L'accidente che chiede di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti adottati a seguito della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'equo indennizzo ha un interesse qualificato all'accesso. Non sussistono dubbi di sorta trattandosi di accesso partecipativo disciplinato dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Atti relativi a interventi su beni immobili di cui l'accidente è proprietario o sui quali esercita un diritto personale o reale di godimento

Accessibilità

Il titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento su un bene che avrebbe risentito negativamente di alcuni interventi progettati e realizzati da parte resistente ha senza dubbio un interesse qualificato all'accesso agli atti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Atti relativi ai procedimenti ispettivi sulla gestione dei viaggi d'istruzione

Accessibilità

Il vicepresidente del Consiglio d'Istituto scolastico ha indubbiamente un interesse giuridicamente rilevante a verificare, mediante l'esame degli atti relativi ai procedimenti ispettivi, la correttezza della gestione dei viaggi d'istruzione da parte dell'Istituto scolastico, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n.241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 giugno 2010)

Documenti relativi ad atti posti in essere da una società sulla base di un raggruppamento d'impresa

Accessibilità

La società ricorrente, quale parte del raggruppamento temporaneo d'impresa, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante ad accedere ai documenti re-

lativi ad eventuali atti posti in essere da un'altra società in esecuzione di tale raggruppamento, al fine di tutelare i propri diritti patrimoniali e non nelle sedi opportune.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Documenti amministrativi sulla base dei quali è stato avviato un procedimento penale per calunnia

Piena Accessibilità

Al cittadino che chiede di poter accedere a tutti i documenti amministrativi sulla base dei quali è stato avviato a suo carico un procedimento penale per calunnia, definito dal Tribunale competente con sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", deve essere concesso l'accesso agli atti, anche in considerazione del rilievo penale della vicenda e l'estraneità alla sfera del richiedente, eccepita dall'amministrazione, non può costituire argomento valido per oscurare parte dei documenti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 settembre 2010)

Tabulato finale riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA

Inaccessibilità da parte dei componenti del Consiglio di istituto

È legittimo il diniego di accesso al tabulato finale predisposto dall'amministrazione scolastica riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA, non essendo tale atto connesso alle attività degli organismi dei quali il ricorrente è componente, atteso che il consiglio d'istituto, di cui fa parte l'istante, è attributario di competenze che non riguardano direttamente la gestione del personale. Pertanto, non rinvenendosi un collegamento tra il chiesto documento e l'interesse dichiarato, non deve essere concesso l'accesso ai documenti richiesti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 giugno 2010)

Verbale delle dichiarazioni rese dal proprio datore di lavoro in relazione alla denuncia di malattia professionale

Accessibilità

Deve essere riconosciuto il diritto d'accesso al lavoratore che rivolga all'I.N.A.I.L. istanza d'accesso al verbale delle dichiarazioni rese dal proprio datore di lavoro in relazione alla denuncia di malattia professionale e alle ri-

sultanze degli accertamenti effettuati dall'I.N.A.I.L stessa, al fine di stabilire la veridicità di tali dichiarazioni, nonché la loro eventuale incidenza sul mancato riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata. I documenti ai quali il ricorrente ha chiesto di poter accedere, lungi dall'inerire ad inchieste e/o accertamenti ispettivi, pertengono al procedimento attivato con la denuncia di malattia professionale svolta dall'istante. Né appare corretta l'invocazione della tutela della privacy nel caso di specie, posto che i dati "sensibili" desumibili da tali documenti si riferiscono allo stesso ricorrente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

Fascicolo personale

Accessibilità

Non vi è alcun dubbio sulla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso degli atti contenuti nel fascicolo personale dell'accedente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 2 febbraio del 2010)

Dichiarazioni rese dai lavoratori durante un accertamento ispettivo

Inaccessibilità

È legittimo il diniego di accesso agli atti al datore di lavoro che ha chiesto di potere acquisire, al fine di difendere i propri interessi in giudizio, i verbali e le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di un accertamento ispettivo. Dal combinato disposto dell'art 17 comma 2 e dell'allegato A, capo 11, punto 12 del regolamento approvato con la determinazione 1951/1994, adottata dal Commissario straordinario dell'Inps, risulta che sono sottratte all'accesso le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscono base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di pervenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi da parte del datore di lavoro.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

Documenti relativi ad una lite in atto che coinvolga l'amministrazione

Inaccessibilità

È legittimo il rigetto dell'istanza di accesso agli atti relativi ad una lite in atto che coinvolga l'amministrazione, ai sensi della norma contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera c) del d.P.C.M. n. 200 del 1996- contenente il regolamento recante

norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso- che esclude espressamente l'ostensibilità della corrispondenza inerente ad una lite in atto che coinvolga l'Amministrazione, stante l'impossibilità per la Commissione di disapplicare le disposizioni regolamentari.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

Riapertura dei termini per il ricorso alla Commissione

Limiti

La riapertura dei termini, a seguito di nuovo esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si realizza allorché l'amministrazione non ponga in essere attività meramente confermativa di precedenti dinieghi, ma operi una nuova ponderazione degli interessi in gioco, ovvero quando il ricorrente alleggi fatti nuovi a sostegno della propria istanza. Quando né l'uno né l'altro presupposto si verifica, non può essere riconosciuto il diritto all'accesso

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

Diritto di acquisire copia del documento richiesto leggibile e senza correzioni

Limiti

Il ricorrente che viene ammesso a visionare una copia del documento richiesto poco leggibile e avente correzioni su diverse pagine, essendo titolare di un interesse qualificato all'accesso a tale documento, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90 deve poter acquisire, qualora esista, una copia priva di correzioni. Nel caso in cui l'unico documento detenuto dall'Amministrazione sia quello materialmente visionato dal ricorrente, l'istante non potrà che accontentarsi dell'ostensione e dell'estrazione di copia del documento esistente agli atti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010)

Istanza di accesso indeterminata

Inammissibilità

Quando la domanda di accesso agli atti presentata dal ricorrente non è accompagnata dall'indicazione del motivo legittimante l'istanza, non è possibile radicare il diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90. Infatti il comma 2 dell'art. 25 della citata legge richiede perentoriamente il requisito della motivazione della domanda di accesso; ragion per cui in caso contrario l'accesso deve essere negato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 ottobre 2010)

Mancata allegazione al ricorso del provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente

Inammissibilità

Il ricorrente che chiede alla Commissione il riesame del diniego d'accesso agli atti deve necessariamente allegare il provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente, secondo il disposto dell'art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 184 del 2006, quando ciò non accade il ricorso è dichiarato inammissibile.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 ottobre 2010)

Diritto di visione e di copia

Ammissibilità

Non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza ammettere la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 25, c. 1 della legge 241 del 1990, il quale prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'art. 22 c. 1 lett. a) della legge 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'eserci-

zio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17 giugno 2010)

ORGANIZZAZIONE SINDACALE (DIRITTO DI ACCESSO DI)

Documenti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro

Accessibilità da parte delle organizzazioni sindacali

Tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso, la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali. Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, è indubitabile l'afferenza della richiesta di documenti di questo tipo al perseguimento delle finalità statutarie.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 settembre 2010)

Documenti utili per lo svolgimento dell'attività sindacale

Accessibilità

È fondata la richiesta dell'organizzazione sindacale di potere accedere ai documenti utili per lo svolgimento dell'attività sindacale e per la verifica di eventuali "abusi" a danno dei lavoratori. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza "sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 00024).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

PROCEDURE CONCORSUALI

Titoli e punti assegnati ai candidati che precedono l'accedente

Accessibilità

Deve essere consentito di accedere ai documenti relativi ai titoli e ai punti assegnati ai candidati che precedono in graduatoria l'accedente. In materia di concorsi pubblici deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati. (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 08 luglio 2008). Ciò in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e, pertanto, ai fini del giudizio di accesso, non assumono, ai sensi del citato art. 22, comma 1, lett. c), legge 7 agosto 1990, n. 241, la veste di controinteressati in senso tecnico.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 ottobre 2010)

Atti relativi alle assegnazioni disposte nella sede a cui il ricorrente aspirava

Accessibilità

Deve essere concesso l'accesso agli atti relativi alle assegnazioni disposte nella sede a cui il ricorrente aspirava, in quanto è evidente la sussistenza di un interesse qualificato del ricorrente a verificare i requisiti formali e sostanziali in capo ai controinteressati al fine di verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 6 luglio 2010)

Accesso agli elaborati dei candidati diversi dal richiedente e ai verbali relativi all'attribuzione dei punteggi delle prove sostenute

Totale accessibilità

In tema di concorsi pubblici, copiosa giurisprudenza afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente

acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti dalla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

Accesso ai verbali della Commissione d'esame, alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli, ai documenti concernenti l'individuazione dei criteri di valutazione e agli elaborati dei candidati che hanno ottenuto un punteggio di merito superiore

Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza

Deve essere consentito l'accesso al verbale redatto dalla Commissione e alle relative schede di valutazione, nonché a eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti, qualora per il ricorrente l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per i documenti prodotti, i verbali e le schede di valutazione riguardanti il ricorrente, ma anche per quelli riguardanti gli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato a una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

Accesso alle votazioni dei candidati

Ammissibilità

È fondata la richiesta dell'istante di avere accesso anche alle votazioni riportate dai candidati a seguito della valutazione documentale dei rispettivi curricula. Infatti è da ritenersi sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere eventualmente alla tutela dei propri diritti, in qualità di partecipante alla procedura di selezione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 2 febbraio del 2010)

Documenti prodotti dagli altri candidati

Accessibilità

In tema di concorsi pubblici, copiosa giurisprudenza sia del giudice amministrativo sia di questa Commissione, afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso “Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

(Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

Documenti relativi ad una procedura selettiva interna

Accessibilità

È indubbia la posizione qualificata del richiedente che, avendo partecipato ad una selezione interna indetta da una pubblica amministrazione, senza risultare vincitore, chiede di accedere alle istanze degli altri partecipanti alla procedura selettiva nonché agli atti attributivi dei relativi punteggi. Al riguardo, si rileva come nelle procedure concorsuali, anche interne, non sussistano ragioni di tutela della riservatezza degli altri partecipanti alla procedura; ciò in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa cui la Commissione si è uniformata.

(Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 settembre 2010)

Referti e schede dei test

Prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza

È illegittimo il diniego di accesso opposto all’interessato rispetto al questionario e al modulo di risposta dei test relativi alla propria prova concorsuale scritta, richiesto al fine di verificare la correttezza del punteggio o del giudizio assegnato. Il diniego non può essere giustificato dal fine di tutelare i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ai sensi dell’allegato 3, n. 1 e 7, del D.M. 519

del 1995. Infatti il ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti e tale interesse prevale sul diritto di autore della società che ha redatto il test, in quanto quest'ultimo è tutelato dalla normativa secondaria, ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte a un accesso funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 25 maggio 2010)

PROCEDURE DI GARA

Valutazione tecnica delle offerte; tabella comparativa; offerta della ditta prima classificata; eventuale delibera del consiglio d'istituto di assegnazione della fornitura

Accessibilità

Non vi è dubbio sulla posizione qualificata di una ditta richiedente la documentazione (valutazione tecnica delle offerte; tabella comparativa; offerta della ditta prima classificata; eventuale delibera del consiglio d'istituto di assegnazione della fornitura) relativa alla gara d'appalto indetta da parte resistente, avendo essa stessa partecipato alla procedura. L'amministrazione non può negare l'accesso motivando sulla base del diniego del controinteressato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 settembre 2010)

RISERVATEZZA

Accesso ai documenti relativi alla posizione di un altro soggetto che ha partecipato alla stessa procedura di mobilità del richiedente

Prevalenza del diritto all'accesso rispetto alla riservatezza

Non vi è dubbio che il ricorrente vanta un interesse qualificato ad accedere alla documentazione relativa alla posizione di un altro soggetto che ha partecipato alla stessa procedura di mobilità intercompartimentale alla quale ha preso parte anche lui, infatti ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, nel caso di specie si deve riconoscere prevalente, rispetto alla riservatezza, il diritto all'accesso, il quale si palesa funzionale a consentire al ricorrente di ve-

rificare la legittimità del diverso inquadramento di cui ha beneficiato l'altro candidato rispetto a quello operato dall'Amministrazione nei suoi confronti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010)

Accesso alla documentazione relativa alla posizione lavorativa dei testimoni di un processo penale

Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza

Per quanto riguarda la lesività della riservatezza di terzi in seguito alla richiesta di accesso del ricorrente, che intende prendere visione della documentazione relativa alla posizione lavorativa dei testimoni di un processo penale a suo carico, si osserva che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevalga sull'esigenza di riservatezza di terzi ogni volta che l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (cfr, ex multis, C.d.S., Sez. I, sentenza n. 483 del 28/2/2006, e C.d.S. Sez. VI, sentenza n. 3536 del 15/6/2006).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 maggio 2010)

Documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito di attività di controllo

Prevalenza dell'esercizio del diritto di accesso rispetto alla riservatezza qualora venga autorizzata la divulgazione delle dichiarazioni rese

La sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata risponderebbe specificamente ad esigenze di riservatezza di coloro che hanno reso dichiarazioni, riguardanti la propria persona o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione. Dunque, al contrario, laddove venga autorizzata la divulgazione da parte del soggetto che ha reso le dichiarazioni, non sussiste un'esigenza di tutela di riservatezza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 2 febbraio del 2010)

Documenti che rivelano lo stato di salute di una terza persona

Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza

Deve essere accolta l'istanza di accesso quando i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, benché idonei a rivelare lo stato di salute di una terza per-

sona, e protetti quindi dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono indispensabili per la tutela del diritto alla difesa dei propri interessi giuridici, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 24, c. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello stesso art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Documenti relativi agli accertamenti ispettivi effettuati su segnalazione di un dipendente

Prevalenza dell'esercizio del diritto di accesso rispetto alla riservatezza

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti relativi agli accertamenti ispettivi effettuati presso la propria azienda e scaturiti da una segnalazione di una dipendente, la Commissione non nutre alcun dubbio sulla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso del ricorrente, trattandosi di accesso partecipativo disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990. La fattispecie di esclusione contemplata dal D.M. n.757 del 1994 muove dalla necessità di tutelare il lavoratore contro possibili ritorsioni del datore di lavoro, una volta che questi sia venuto a conoscenza delle dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione o che ad essa abbiano dato l'avvio. Tale interesse, invero ed al pari di quello coniato di recente dal giudice amministrativo, non figura tra quelli che, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90, può dar luogo a legittime fattispecie di esclusione. Le ritorsioni sul lavoratore ancora impiegato o gli eventuali risvolti sulle possibilità del lavoratore non più impiegato di ricollocarsi a causa di comportamenti emulativi dello stesso datore di lavoro, esulano dagli elementi che possono condurre all'individuazione di zone segrete dell'attività amministrativa, in spregio al canone paradigmatico della trasparenza che, viceversa, costituisce principio generale dell'azione amministrativa. D'altronde, contro i comportamenti potenzialmente ritorsivi del datore di lavoro, lo stesso ordinamento, in altri settori e con altre normative, appresta tutele specifiche o di carattere generale che, una volta accertata l'illegittimità/illiceità della condotta datoriale, consentono al lavoratore di ottenere adeguata soddisfazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 marzo 2010)

Documenti relativi ad eventuali indagini fiscali

Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza

Non vi è dubbio che il ricorrente che deve far valere in giudizio la sua pretesa ad ottenere un aumento dell'assegno divorzile dovuto dal suo ex coniuge, vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti necessari a

tal fine, ove effettivamente esistenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010).

Test, quesiti e soluzioni tutelati dal diritto d'autore

Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa dei partecipanti ad una procedura selettiva rispetto alla riservatezza

Il partecipante ad una procedura selettiva, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale a test, quesiti e soluzioni per verificare l'attendibilità delle operazioni e tale interesse prevale sul diritto di autore della società che ha redatto i test, in quanto quest'ultimo è tutelato dalla normativa secondaria, invocata dall'amministrazione ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte a un accesso funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 26 ottobre 2010)

SEGRETO ISTRUTTORIO

Relazione da cui scaturisce l'indagine ispettiva

Accessibilità

Non deve essere negato l'accesso al ricorrente che chiede di acquisire la relazione da cui scaturisce l'indagine ispettiva condotta nei suoi confronti, essendo egli titolare di un interesse qualificato. Inoltre la comunicazione di notizie di reato all'autorità giudiziaria non comporta di per sé la copertura della stessa sul versante del segreto istruttorio. Tale effetto, invero, si produce solo a seguito dell'avvio di un'indagine da parte dell'autorità inquirente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

Dichiarazioni che confluiscono nel procedimento penale pendente a carico dell'accedente

Inaccessibilità

Quando l'istante chiede di accedere al rilascio di documentazione relativa a dichiarazioni che lo concernono, se le dichiarazioni in questione confluiscono in un procedimento penale pendente a carico dell'accedente, iniziato in data anteriore

alla proposizione dell'istanza di accesso, le stesse sono soggette al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329, comma 1, c.p.p. Ne consegue che tali documenti sono sottratti all'accesso, ex art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 settembre 2010)

SEGRETO PROFESSIONALE

Documentazione difensiva scaturente da rapporti tra amministrazione e Avvocatura dello stato

Inaccessibilità - Limiti

Il d.P.C.M. n. 200 del 1996 sottrae all'accesso i documenti coperti da segreto professionale, con particolare riferimento alla documentazione difensiva scaturente da rapporti tra amministrazione e Avvocatura dello Stato, qualora essi siano preordinati alla fase difensiva nell'ambito di un contenzioso in atto. Se il parere o il documento coinvolgente l'Avvocatura viene reso in una fase endo-procedimentale, prodromica quindi ad un provvedimento amministrativo, è ammesso l'accesso, mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche pre-contenziosa, l'accesso è escluso a tutela delle esigenze di difesa (così, T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 7930, 2008).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

TUTELA DEI DIRITTI

Atti adottati dall'Amministrazione per ovviare a gravi deficienze dei servizi igienico sanitari

Accessibilità

Sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli atti adottati dall'Amministrazione per ovviare alle gravi deficienze dei servizi igienico-sanitari dell'immobile in cui ha sede l'Ufficio di cui è titolare l'accedente. La richiesta di accesso deve essere accolta in quanto motivata dal fine di tutelare il diritto alla salute e di assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento della funzione della quale è investito l'istante.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 gennaio 2010)

Documenti da utilizzare in un procedimento penale

Accessibilità

All'accedente, indagato in un procedimento penale, che chiede, di poter consultare ed estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa riguardante la vicenda oggetto del procedimento, l'accesso deve essere consentito sulla base della disciplina dettata dalla legge n. 241/90, anche se il ricorrente ha impropriamente fatto ricorso alla disciplina delle cosiddette investigazioni difensive per fondare la richiesta.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 ottobre 2010)

Documenti utili per ottenere il rimborso delle spese anticipate per l'espletamento di un servizio

Accessibilità

Non vi è dubbio che l'istante che abbia chiesto di accedere a tutti i documenti relativi al servizio fuori sede da lui espletato in qualità di teste presso il giudice di pace, sia legittimato all'accesso, avendo un interesse diretto concreto ed attuale, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, al fine di poter esercitare il suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per l'espletamento della sua mansione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 6 luglio 2010)

Titoli e certificati di servizio

Accessibilità

È fondata la richiesta di accesso ai titoli e ai certificati di servizio di un altro candidato presente in graduatoria per poter procedere alla tutela dei propri diritti. L'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 aprile 2010)

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma

Capo del Dipartimento
Diana AGOSTI

e-mail: segreteriadica@palazzochigi.it
P.E.C.: segreteria.dica@mailbox.governo.it

Hanno collaborato Luigi Capogna, Graziella Di Fabio
e per la segreteria redazionale Rosanna Fasulo

Segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
presso l'Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico Amministrativo

P.E.C.: commissione.accesso@mailbox.governo.it
Sito: www.commissioneaccesso.it



Pubblicazione edita dalla
Dipartimento per la l'Informazione e l'Editoria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Capo del Dipartimento Elisa GRANDE

Stampa: GANGEMI EDITORE SPA - ROMA

